

LEGGI E REGOLE DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Prima parte

Le strutture recintate

Di Luciano Piccolotti



Foto Piccolotti

Mi è capitato molte volte di leggere sui giornali o sulle riviste specializzate, o di sentir dire nelle numerose, ma purtroppo sempre meno affollate, assemblee dei cacciatori, che le cause principali delle problematiche che i seguaci di Diana devono quotidianamente affrontare, siano l'effetto, al quale in nessun modo si può sfuggire, delle disposizioni emanate dalla Legge 157/92, che a parere di molti, ma non di tutti, sarebbe una legge ormai obsoleta e completamente da rivedere, se non addirittura da riscrivere interamente.

La 157/92, per chi ancora non lo sapesse, è una legge nazionale di indirizzo, sulla base della quale le Regioni devono a loro volta emanare altre leggi, regolamenti, delibere, ecc.

Leggendo qua e là tra i vari articoli della 157 e confrontandoli con il modo in cui questa legge è stata recepita dalla nostra Regione e dalla nostra Provincia, mi pare però di notare sostanzialmente che: mentre per ciò che riguarda la caccia popolare ed il cacciatore comune sia stato ristretto tutto al massimo e spesso senza una motivata ragione, per quanto concerne gli istituti faunistici (Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie) sia invece stato concesso molto di più di quanto dovuto.

Per rendere meglio l'idea di ciò che intendo dire, illustrerò di seguito una serie di situazioni che evidenziano come, nel tragitto tra l'altro nemmeno eccessivamente lungo, Roma-Firenze-Grosseto, le indicazioni fornite dalla 157 per gli istituti faunistico-venatori siano state, secondo il mio personale parere, totalmente stravolte rispetto alla loro originaria natura.

La finalità di questo articolo è quella di dimostrare che, almeno in molti casi, le incongruenze e le contraddizioni delle quali è vittima il cacciatore, sono da attribuire più ad una cattiva lettura di quanto indicato dalla 157/92 che non ad una sua reale inadeguatezza. Con questo non voglio comunque dire che tale Legge sia perfetta, ma solamente che ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, con ogni probabilità, non è ancora stata applicata correttamente.

La Legge 157/92 stabilisce che le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'I.N.E.S., entro i limiti del 15% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, autorizzino regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche.

La Legge Regionale di recepimento 3/94, demanda alle Province di autorizzare regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie.

Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna selvatica ed al relativo irradiazione nel territorio circostante.

Le aziende agriturismo-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Il Consiglio Regionale della Toscana, nella Deliberazione 292/94 (Piano regionale di indirizzi per la programmazione faunistico-venatoria) fornisce delle indicazioni maggiormente dettagliate in merito alla costituzione ed alle finalità delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie.

Questo documento rappresenta la prima fase di "allontanamento" da quelle che sono le indicazioni fornite dalla Legge 157/92 e dalla L.R. 3/94, poiché si possono riscontrare nel suo contenuto delle vere e proprie contraddizioni che, come evidenzierò di seguito, verranno poi ulteriormente "snaturate" dalle ulteriori disposizioni apportate dalla Provincia di Grosseto.

Nella Deliberazione 292/94, le finalità delle aziende faunistico ed agriturismo venatorie rimangono le stesse indicate nella L.R. 3/94 ma, grazie ad una serie di articoli fatti a misura sia nella delibera medesima sia nel Testo Unico dei regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico-venatoria, viene consentito alle aziende in esame di poter costruire recinzioni, di trasformare parte del proprio territorio in zone addestramento cani, sia con sparo che senza, di sopperire al conferimento annuale di selvaggina con il pagamento alla Provincia di somme di



denaro sicuramente non di pari valore, di poter cacciare il cinghiale senza dover far fronte a tutte quelle difficoltà che invece incontrano i cacciatori delle squadre o quelli in forma singola e soprattutto, senza essere in alcun modo chiamate a contribuire al risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina proveniente dai loro territori, che si verificano nelle colture agricole presenti nei terreni liberi limitrofi.

Per riuscire, sia pure in maniera semplice e sintetica, ad illustrare tutte le situazioni sopra citate, bisognerebbe stampare un apposito giornalino, tanto è lo spazio che servirebbe, pertanto, visto che di tempo a nostra disposizione ne abbiamo più che a sufficienza, questo articolo sarà suddiviso in puntate, in ognuna delle quali verrà discusso un singolo argomento.

In questa prima parte sarà trattato l'argomento "strutture recintate", fenomeno ampiamente diffuso nelle A.F.V. della nostra provincia e certamente non ben visto da molti cacciatori, compreso dal sottoscritto.

Al fine di evitare l'insorgere di inutili polemiche, ritengo doveroso sottolineare che le recinzioni istituite dalle A.F.V. sono comunque perfettamente in regola con le vigenti disposizioni, caso mai, se c'è qualcosa che deve essere messo in discussione sono proprio le vigenti disposizioni che hanno consentito a tali aziende di istituire queste strutture.

RECINZIONI ALL'INTERNO DELLE A.F.V.

Stando alle indicazioni della Deliberazione 292/94, le aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della selvaggina (art. 45, comma 1).

Le Province possono, per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, autorizzare la costruzione di strutture recintate distanti almeno 100 metri dai confini, e tali strutture non possono in ogni modo avere un'ampiezza massima superiore al 20% della superficie dell'azienda e devono essere utilizzate solo per la caccia agli ungulati.

A questo punto qualcuno si domanderà per quale motivo vi siano nella nostra provincia delle A.F.V. che hanno

eretto delle recinzioni lungo i confini perimetrali.

La risposta possiamo trovarla leggendo l'allegato "B" del Testo coordinato - regolamento su: istituzione, rinnovo, controllo e valorizzazione delle aziende faunistico-venatorie approvato dalla Provincia di Grosseto, nel quale si autorizzano tratti di recinzione posti sul confine delle A.F.V. il cui posizionamento sia obbligato dalla orografia dei luoghi o dal tipo di soprassuolo.

In tutta sincerità non so spiegarvi cosa significhi questa disposizione e neppure quali siano le condizioni che ne giustificano l'applicazione, credo soltanto che il risultato che consegue dalla realizzazione di recinzioni di elevata estensione lungo i perimetri delle A.F.V. e comunque anche al loro interno, sia che le finalità previste dalla Legge 157 per la loro istituzione (migliorare l'ambiente, incrementare la fauna selvatica e favorirne l'irradiazione) vengono ad essere, almeno in buona parte, annullate.

Personalmente ritengo che qualsiasi tipo di recinzione, costruita in modo tale da impedire il libero spostamento della selvaggina, costituisca un gravissimo danno ambientale.

Qualsiasi recinzione all'interno di un'area boscata, oltre ad essere brutta da vedere, è causa di indebolimento di tutte le specie selvatiche (escluso quelle che possono volare) presenti al suo interno (quindi non solo gli ungulati ma anche lepri, istrice, tassi, ecc.). Infatti, non consentendo tali recinzioni i naturali spostamenti della selvaggina, la riproduzione di quest'ultima avviene spesso tra soggetti appartenenti allo stesso ceppo, con il conseguente risultato di provocare nel tempo l'incremento del numero degli esemplari portatori di tare genetiche e più facilmente attaccabili dalle malattie.

Tale problema non credo possa essere risolto completamente neanche immettendo periodicamente degli animali provenienti da allevamenti o da altre zone, poiché, oltre che vietato, per quanto l'uomo cerchi sempre più accanitamente di sostituirsi alla natura è ancora molto lontano dal raggiungere risultati che abbiano la stessa efficacia.

Inoltre, all'interno di queste "prigioni", spesso si trova

un numero di ungulati molto elevato e i danni che vengono arrecati alla vegetazione ed alle altre specie selvatiche sono ingenti.

Secondo alcuni documenti pubblicati dall'I.N.E.S., studi condotti da Bulakhov (1975) e Genov (1981) hanno evidenziato che, a breve termine (2-3 anni), si possono verificare cambiamenti nelle associazioni vegetali utilizzate dai cinghiali: in prati e pascoli le graminacee vengono sostituite da altre essenze erbacee (Massei G., S. Toso, 1993 - *Biologia e gestione del cinghiale* Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 5) ed inoltre, le immissioni di soggetti provenienti da allevamenti, aumentano il rischio di introduzione di alcune malattie, quali la tubercolosi e, soprattutto, la peste suina, in grado di creare rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni, sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale, sia dei maiali domestici allevati, e ancora, in alcune situazioni locali un'abbondante presenza del suide può essere determinante nel provocare una contrazione numerica delle popolazioni di gallo forcello, fagiano e pernice rossa per predazione delle uova (Pedrotti L., D. Preatoni, S. Toso, 2001 - Banca Dati Ungulati: *Status, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia*. Biol. Cons. Fauna 109).

Dato che per l'istituzione delle A.F.V. è per legge necessario sentire l'I.N.E.S., sarebbe interessante conoscere quale sia il parere di detto Istituto anche sulle strutture recintate e soprattutto se queste possano essere ritenute coerenti con le finalità per le quali le A.F.V. vengono istituite.

In ultimo, ma per questo non meno importante, i capi di selvaggina riprodottisi all'interno delle strutture recintate non possono in alcun modo fuoriuscire da quest'ultime (fatto salvo i volatili), così da rendere nulla anche un'altra importantissima finalità per la quale le A.F.V. vengono istituite, cioè quella dell'incremento della selvaggina e del suo relativo irradiazione nel territorio libero circostante.

Concludo qui la prima parte di questo articolo ricordando, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, che il nostro giornalino deve essere visto come un dibattito, aperto a chiunque desideri apportare la propria opinione riguardo gli argomenti trattati.

Pertanto, qualora vi fosse qualcuno che intenda fornire ulteriori notizie, considerazioni, appunti od opinioni personali, è invitato a farlo.

L'invito è valido anche per i rappresentanti della Provincia, delle Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste ed anche per i concessionari ed i gestori delle Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.



Foto "Grupprocaccia"



Foto Moscatelli



Foto "Grupprocaccia"